

## Attualità - Risarcimento danni: primo sì della Camera alle nuove tabelle uniche per la liquidazione del danno non patrimoniale

29 Marzo 2017  
Filodiritto editore

Semaforo verde per il nuovo disegno di legge (n. 1063-A) dal titolo “*Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale*” che, il 21 marzo, è stato approvato dalla Camera dei Deputati.

Vediamo le principali novità.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, dovuto a **lesioni cosiddette macropermanenti** (ovvero superiori a 9 punti di invalidità), in assenza di un criterio definito dalla legge, il giudice da tempo utilizza le **tabelle redatte dal Tribunale di Milano**. Per le **micropermanenti**, invece (**al di sotto dei 9 punti di invalidità** globali) il giudice ha la possibilità di far riferimento a un dato normativo certo, costituito dall’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni.

La Cassazione, con la sentenza n. 26972/11, aveva sancito l’applicabilità a livello nazionale delle tabelle milanesi, ma questo orientamento non era stato seguito da tutti i Tribunali della penisola.

Ora il disegno di legge in esame rende ufficiali le tabelle del Tribunale di Milano allo scopo di introdurre **un criterio di parità di trattamento degli utenti in materia di risarcimento** (criterio valevole sia per le lesioni macropermanenti che per le micropermanenti).

Queste modifiche vengono introdotte attraverso **l’articolo 84-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile**. Le tabelle cui si fa riferimento **saranno allegate alle stesse disposizioni di attuazione** e ne diverranno parte integrante. Le tabelle saranno applicate in caso di lesioni temporanee, in caso di lesioni permanenti e anche in caso di perdita di un familiare.

Infine, ricordiamo **che le tabelle saranno aggiornate ogni anno** con appositi decreti del Ministero della salute che terranno conto degli indici Istat aggiornati.

Noi di Filodiritto seguiremo i lavori al Senato e vi daremo contezza di eventuali approvazioni e/o modifiche.

[\(Camera dei Deputati, Disegno di legge 21 marzo 2017, n 1063-A-\)](#)

Semaforo verde per il nuovo disegno di legge (n. 1063-A) dal titolo “*Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale*” che, il 21 marzo, è stato approvato dalla Camera dei Deputati.

Vediamo le principali novità.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, dovuto a **lesioni cosiddette macropermanenti**

(ovvero superiori a 9 punti di invalidità), in assenza di un criterio definito dalla legge, il giudice da tempo utilizza le **tabelle redatte dal Tribunale di Milano**. Per le **micropermanenti**, invece (**al di sotto dei 9 punti di invalidità** globali) il giudice ha la possibilità di far riferimento a un dato normativo certo, costituito dall'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni.

La Cassazione, con la sentenza n. 26972/11, aveva sancito l'applicabilità a livello nazionale delle tabelle milanesi, ma questo orientamento non era stato seguito da tutti i Tribunali della penisola.

Ora il disegno di legge in esame rende ufficiali le tabelle del Tribunale di Milano allo scopo di introdurre **un criterio di parità di trattamento degli utenti in materia di risarcimento** (criterio valevole sia per le lesioni macropermanenti che per le micropermanenti).

Queste modifiche vengono introdotte attraverso **l'articolo 84-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile**. Le tabelle cui si fa riferimento **saranno allegate alle stesse disposizioni di attuazione** e ne diverranno parte integrante. Le tabelle saranno applicate in caso di lesioni temporanee, in caso di lesioni permanenti e anche in caso di perdita di un familiare.

Infine, ricordiamo **che le tabelle saranno aggiornate ogni anno** con appositi decreti del Ministero della salute che terranno conto degli indici Istat aggiornati.

Noi di Filodiritto seguiremo i lavori al Senato e vi daremo contezza di eventuali approvazioni e/o modifiche.

[\(Camera dei Deputati, Disegno di legge 21 marzo 2017, n 1063-A-\)](#)

---

**TAG:** *Tabelle Milano, Risarcimento del danno, Risarcimento danno esistenziale, invalidità, Danno non patrimoniale, Danno morale, attualità, Diritti della persona, civile, Diritto della responsabilità civile e del risarcimento danni, privato, Diritto processuale civile, Diritto sanitario*

---

### **Avvertenza**

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.